

Penale Sent. Sez. 6 Num. 45526 Anno 2019

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

Data Udiienza: 22/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Di Pietrangelo Virginia Valentina nata Cisternino (BR) il 13/2/1987, parte offesa nel procedimento a carico di Tocco ^{Giacomo} ~~Giancarlo~~ nato a Carini (PA) il 25/09/1982 avverso l'ordinanza di archiviazione del 10/10/2016 del G.I.P. presso il Tribunale di Parma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Franco Zacco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di Tocco ^{Giacomo} ~~Giancarlo~~ ed alla richiesta formulata da Di Pietrangelo Virginia Valentina;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/10/2016 il G.I.P. presso il Tribunale di Parma disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Tocco Giacomo, Di Pietrangelo Virginia Valentina e Anelli Diego per i reati di cui agli artt. 323 cod. pen., 594, 595 cod. pen., accogliendo la conforme richiesta formulata dal

Pubblico Ministero. Dichiarava l'inammissibilità della opposizione avanzata da Tocco Giacomo in quanto non contenente elementi di concretezza e specificità previsti tassativamente dall'art. 410 comma 1 cod. proc. pen. con indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza e la rilevanza.

2. Ricorre per cassazione Di Pietrangelo Virginia Valentina per il tramite del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) in riferimento all'omessa notifica della richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero alla persona offesa che ne abbia fatto espressamente richiesta in sede di denuncia/querela.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva espressamente richiesto di essere informata sull'eventuale richiesta di archiviazione che il Pubblico Ministero intendeva formulare.

Il G.I.P., non rilevando la nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa della persona offesa, da parte del P.M. che non aveva disposto avviso nei confronti della p.o., ometteva di instaurare il contraddittorio tra le parti.

Nessun riferimento veniva fatto alla ricorrente in relazione al reato di abuso di ufficio; nella richiesta di archiviazione vengono individuate quali persone offese unicamente Tocco Giacomo ed Anelli Diego in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e 595 scaturiti da precedenti denunce nei confronti della Di Pietrangelo.

Si è realizzato in tal modo una violazione del diritto di difesa della persona offesa cui è rimasta preclusa la possibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini indicando eventuali elementi di prova suppletive. La ricorrente sottolinea che il reato di abuso di ufficio ha natura plurioffensiva, poiché è idoneo a ledere, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della p.a., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale.

3. In data 14/01/2019 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di Tocco Giancarlo con riferimento alla ricorrente Di Pietrangelo Virginia Valentina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Il mancato avviso della richiesta di archiviazione, prodromico alla integrazione del contraddittorio, determina la nullità del decreto di archiviazione

che può essere denunciata con ricorso per cassazione (Sezione 5, n. 31675 del 31/1/2017, rv. 270592).

3. Nel ricorso presentato nell'interesse di Di Pietrangelo Valentina Virginia, si chiede l'annullamento del provvedimento di archiviazione per violazione degli artt. 408, comma 2, 127, commi 1 e 5, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. assumendo la natura plurioffensiva del reato ex art. 323 cod. pen., la qualità di persona offesa del ricorrente, la compromissione del diritto di difesa a causa del mancato avviso ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. e la tempestività del ricorso in cassazione.

4. Il reato di abuso di ufficio, quando sia commesso in danno di privati, ha natura plurioffensiva, in quanto oltre a ledere l'interesse al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., pregiudica il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. In tale evenienza il privato può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 5746 del 19/01/2016, P.O. in proc. D'Amico, Rv. 266174-01).

Nel caso in esame, ipotizzato il reato di cui all'art. 323 cod. pen., esso avrebbe prodotto un danno ingiusto ai privati ed in particolare alla ricorrente, alla quale deve essere riconosciuta la qualifica di p.o..

5. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di Tocco Giacomo, poiché l'omessa notifica della richiesta di archiviazione ha determinato la violazione del contraddittorio in quanto ha privato la p.o. Di Pietrangelo della facoltà di presentare opposizione.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Tocco Giacomo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per il Tribunale di Parma.

Così deciso il 22/02/2019

Il Consigliere estensore
Mirella Agliastro



Il Presidente
Stefano Mogini



REPUBLICA ITALIANA